

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 114

3 aprile 2023

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA STRAGLIATI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2019, N. 9 "DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE E CON DISABILITÀ Uditiva"

Oggetto assembleare n. 6666

Relazione

Il presente Progetto di Legge è finalizzato a modificare la Legge Regionale 2 luglio 2019, n.9 avente ad oggetto "DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE E CON DISABILITÀ Uditiva" introducendo una serie di aggiustamenti volti ad agevolare la fruibilità, la qualità e la presenza di servizi per le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, con particolare riguardo ai servizi scolastici e socio-sanitari e al loro personale, valorizzando inoltre il fondamentale ruolo degli enti di rappresentanza delle persone sorde.

Il Progetto di Legge è così articolato:

- Art. 1: volto a garantire un'adeguata informazione rispetto alle diverse opportunità comunicative e rispetto alle diverse associazioni di rappresentanza della categoria;
- Art. 2: volto ad accentuare l'attenzione e la qualità della formazione dei logopedisti nel rapporto con i bambini segnanti;
- Art. 3: volto a promuovere corsi di sensibilizzazione sulla sordità e sulla Lingua dei Segni Italiana valutandone le specifiche competenze atte a garantire un servizio di comunicazione idonea;
- Art. 4: volto a facilitare gli accessi in Pronto Soccorso da parte dei pazienti sordi, garantendo, inoltre, adeguati strumenti comunicativi durante i periodi di degenza;
- Art. 5: volto a garantire la fruibilità dei telegiornali regionali e delle trasmissioni della società regionale Lepida S.c.p.A. in LIS;
- Art. 6: volto ad incrementare il numero di ore di assistenza alla comunicazione negli istituti scolastici per gli alunni con sordità;
- Art. 7: volto ad introdurre disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana a livello regionale;
- Art. 8: volto ad introdurre la priorità all'assegnazione di risorse ai soggetti riconosciuti dalla Legge 21 agosto 1950, n. 698 al fine di garantire continuità ai servizi finanziati;
- Art. 9: modifiche alla clausola valutativa della L.R. 2 luglio 2019, n.9;
- Art. 10: entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica all'Art. 2 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 2, comma 1 della L.R. 2 luglio 2019, n.9 successivamente alle parole "condizioni di svantaggio sociale" sono integrate le seguenti parole "garantendo un'adeguata informazione rispetto alle diverse opportunità comunicative e rispetto alle diverse associazioni di rappresentanza della categoria".

Art. 2

Modifica all'Art. 3 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 3, comma 3 della L.R. 2 luglio 2019, n.9 successivamente alle parole "principio di libera scelta di cui all'articolo 2" sono integrate le seguenti parole "con particolare rilevanza alla formazione dei logopedisti nel rapporto con i bambini segnanti".

Art. 3

Modifiche all'Art. 4 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 4, comma 1 della L.R. 2 luglio 2019, n.9 successivamente alla lettera f) è inserita la seguente lettera f bis): f bis) promuovere corsi di sensibilizzazione sulla sordità e sulla Lingua dei Segni Italiana valutandone le specifiche competenze atte a garantire un servizio di comunicazione idonea; 2. All'Art. 4, comma 1, lettera g) della L.R. 2 luglio 2019, n.9 successivamente alle parole "inerenti i punti a), b), c)" è integrata la seguente parola "f bis)".

Art. 4

Modifica all'Art. 6 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 6, comma 2 della L.R. 2 luglio 2019, n.9 successivamente alle parole "l'unità operativa aziendale di neuropsichiatria per l'infanzia" sono integrate le seguenti parole "particolare attenzione è rivolta al facilitare gli accessi in Pronto Soccorso da parte dei pazienti sordi, anche tramite l'ausilio di tablet con servizio LIS, garantendo inoltre, adeguati strumenti comunicativi durante i periodi di degenza".

Art. 5

Modifiche all'Art. 7 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 7, comma 2 della L.R. 2 luglio 2019, n.9 successivamente alla lettera c) è inserita la seguente lettera d): d) i telegiornali regionali e le trasmissioni della società regionale Lepida S.c.p.A.

Art. 6

Modifica all'Art. 8 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 8, comma 2 della L.R. 2 luglio 2019, n.9 successivamente alle parole "gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché" sono integrate le seguenti parole "un adeguato numero di ore di".

Art. 7

Modifica all'Art. 10 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. Successivamente all'Art. 10 è inserito il seguente Art. 10 bis:

Art. 10 bis

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita, l'inclusione nella società e la partecipazione alla vita collettiva

dei cittadini con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di qualsiasi tipo di barriera alla comunicazione per favorire l'accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 12 dicembre 2006 e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 200/C364/01, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi scolastici e universitari e agli ausili e sistemi tecnologici e didattici utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione, la diffusione, l'uso, insieme alla lingua dei segni italiana tattile (LIST), nella comunità sociale, nella scuola, nelle università, nell'amministrazione territoriale, nelle strutture socio-sanitarie, nei tribunali, al fine di offrire strumenti e risorse umane operative essenziali, per una piena e reale inclusione sociale.

2. Destinatarie sono le persone sorde, sordocieche, ipoacusiche:

3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, con il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico e universitario per il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche e universitarie, concede contributi per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere e sostenere:

a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LIST nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate al comma 2;

b) le azioni di supporto, mediante gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, agli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate al comma 2, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

c) le azioni di supporto, mediante servizi specialistici di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e di interpretariato in LIS e in LIST, ai soggetti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate al comma 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;

d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisca l'apprendimento a ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

4. La Regione Emilia-Romagna:

a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire il diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate al comma 2, mediante gli assistenti alla comunicazione o gli interpreti LIS;

b) si avvale del servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LIST, nei principali eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, comprese le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, in presenza o a distanza, o comunque mette a disposizione i supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate al comma 2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono ad attivare i servizi di cui alla presente lettera;

c) promuove la diffusione di LIS e LIST e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com).

5. La Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione degli interventi, promuove la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati al comma 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale. Al fine di rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati al comma 2 e contribuire all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione Emilia-Romagna promuove interventi per:

a) realizzare iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversità derivante dalla disabilità sensoriale;

b) realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche, rivolte agli studenti, ai docenti, ad altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale, in ordine alla situazione e alle problematiche che incontrano i disabili sensoriali nel percorso formativo;

c) realizzare campagne di informazione, rivolte ai soggetti indicati al comma 2, sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione e sui servizi pubblici operativi sul territorio regionale a loro supporto, con l'utilizzo di figure professionali qualificate;

d) promuovere corsi formativi, rivolti ai soggetti interessati, di avvicinamento alla LIS e alla LIST, nonché di conoscenza delle più moderne tecniche di comunicazione, con i destinatari indicati al comma 2.

6. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati al comma 2, e previo parere della competente Commissione assembleare, approva annualmente il programma degli interventi verificando, dove necessario, l'impegno di fondi dal bilancio regionale.

Art. 8

Modifica all'Art. 11 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 11, comma 1, della L.R. 2 luglio 2019, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "le organizzazioni" sono così sostituite "i soggetti riconosciuti dalla Legge 21 agosto 1950, n. 698, nonché";

b) dopo le parole "le associazioni" sono integrate le parole "maggiormente rappresentative".

Art. 9

Modifica all'Art. 12 della L.R. 2 luglio 2019, n.9

1. All'Art. 12, comma 2, della L.R. 2 luglio 2019, n.9, dopo la lettera e) sono integrate le seguenti lettere:

e bis) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;

e ter) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi dell'Art. 10 bis, comma 5, nonché le iniziative realizzate in attuazione degli stessi;

e quater) l e eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).